

**ORGANISMO DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO**



STATUTO - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 4.3.2010 n.28, è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Oristano (d'ora in avanti COA) con delibera del 17 Settembre 2018, l'Organismo di Media-Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Oristano (d'ora in avanti Organismo), denominato CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO.

2. Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa.

L'Organismo è un'articolazione del COA ed è privo di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di media-conciliazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'Organismo, rappresentato dal Responsabile, è comunque dotato di autonomia organizzativa, propria contabilità distinta e autonoma rispetto e quella del COA, nonché, capacità di agire nei rapporti con i terzi.

Il COA è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a €.1.000.000,00 per le conseguenze patrimoniali derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento dell'attività e delle funzioni dell'Organismo.

3. Scopo.

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. n. 28/2010 attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedimenti di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

4. Sede.

L'Organismo svolge le sue funzioni presso la sede del Tribunale di Oristano in Piazza Aldo Moro, 3.

In particolare, la Segreteria dell'Organismo è al terzo piano ala destra del Tribunale.

5. Personale dipendente.

L'Organismo si avvale del personale dipendente del COA.

In tutti i casi, il personale addetto ha l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere incarichi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari

ORGANISMO DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO



trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti la prestazione del servizio; è, inoltre, fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

ORDINAMENTO INTERNO

6. Organi dell'Organismo.

Organi dell'Organismo sono: il Responsabile ed il Consiglio Direttivo.

7. Il Responsabile.

Il Responsabile dell'Organismo è il titolare delle funzioni disciplinate dagli art. 8 e ss. del D.Lgs. 28/2010 nonché dall'art. 7. comma 6; art. 8, commi 2 e 3; art. 12 del DM attuativo. Cura altresì, la tenuta della scheda di valutazione del servizio prevista dell'art. 7. comma 5 lett b) dei D.M. attuativo,

Il Responsabile rappresenta l'Organismo di mediazione; coordina e presiede il Consiglio Direttivo; svolge le funzioni previste dalle norme sopra citate.

Il Responsabile convoca il Consiglio Direttivo - senza formalità particolari, con comunicazione telefonica, e-mail, pec, etc.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Responsabile dell'Organismo assume le funzioni di presidente il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il Responsabile coordina e presiede le sedute del Consiglio Direttivo fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Responsabile può delegare singole funzioni ai componenti il Consiglio Direttivo.

Il Responsabile dell'Organismo è nominato dal Consiglio Direttivo.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo è a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

I compensi graveranno sugli introiti dell'Organismo derivanti dalla riscossione delle indennità di cui all'art. 16 del D.M. attuativo nella misura e con i criteri che saranno adottati dal Consiglio Direttivo nell'atto deliberativo.

Il primo Responsabile dell'Organismo e Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato nominato nell'atto deliberativo che istituisce l'Organismo.

L'incarico può essere revocato dal Consiglio Direttivo dopo aver sentito il parere del Consiglio dell'Ordine e solo in presenza di giusta causa.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione, è tenuto all'osservanza del codice etico approvato col presente regolamento.

8. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo cui è demandata esclusivamente l'attività di gestione delle risorse

ORGANISMO DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO



umane e finanziarie dell'organismo.

E composto dal Presidente e da 5 membri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità ad assumere la funzione; in questi casi spetta al COA procedere ad integrare il Consiglio Direttivo con ulteriore nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili a svolgere le funzioni di mediatore.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Organismo; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei mediatori, deliberandone l'ammissione agli elenchi: nomina il Responsabile in caso di revoca o rinuncia di quest'ultimo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano il Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quella del Responsabile o del suo delegato facente funzioni.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dal COA nel Patto deliberativo che istituisce l'Organismo.

9. Segreteria.

La Segreteria dell'Organismo di Mediazione amministra il servizio di mediazione attraverso la cura dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie.

La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Responsabile.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria, inoltre, verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti nel presente regolamento e la annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione;

La Segreteria, altresì, comunica nei più brevi tempi possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato;

- la data ed il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;

ORGANISMO DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO



- il nominativo del mediatore designato;
- la data ed il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, la propria adesione e a partecipare personalmente al procedimento.

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del medesimo decreto legislativo, il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 2° comma c.p.c.

10. Condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori.

Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei Mediatori:

- a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni relative a fatti non colposi;
- b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non avere riportata sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento;
- e) possedere l'attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previste dalle specifiche norme in materia;
- f) essere iscritto all'Albo degli Avvocati di Oristano;
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle specifiche norme di legge e da quelle previste dal Regolamento;
- h) non essere già iscritto nell'elenco dei Mediatori di più di quattro organismi di mediazione.
- i) Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.

11. Cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei Mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di sostituzione per mancato rispetto degli obblighi facenti capo al Mediatore;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- d) nel caso l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 D.lgs n.28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.

- I Provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del Mediatore.

- I Mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Regolamento dell'Organismo e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'art. 4. comma 3, del D.M.

**ORGANISMO DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO**



180/2010. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità, il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione e aggiornamento è condizione per continuare a essere iscritti nell'elenco dei Mediatori.

Dei provvedimenti di cancellazione adottati dal Consiglio Direttivo è data comunicazione al COA anche al fine della trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina in presenza di condotte disciplinarmente censurabili.

12. Norme di procedura. Rinvio.

Le norme per l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del Mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal COA allegato al presente Statuto.

CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

13. Dei mezzi dell'Organismo.

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

14. Entrate. Uscite. Controlli.

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi dei Mediatori e le spese di gestione e amministrazione dell'Organismo e dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dall'attività dell'Organismo.

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è tenuto a depositare presso il COA rendiconto contabile finanziario della propria gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere, alla sua eventuale approvazione.

NORME FINALI DI ATTUAZIONE

15. Entrata in vigore

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'Art.16 del D. Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in

**ORGANISMO DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO**



vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

16. Modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Al Consiglio direttivo compete la proposizione al COA di ogni modifica dello Statuto e del Regolamento. Al COA compete l'approvazione delle eventuali modifiche apportate e la comunicazione al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010.

Ogni modifica diverrà efficace decorsi i termini di cui all'art. 5 del DAL n.180/2010, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

17. Allegati

Costituiscono allegati del presente Statuto; il Regolamento, il Codice etico, la Tabella delle Indennità, la Modulistica compresa la scheda di valutazione di cui all'art. 7 comma 5, lettera b).

18. Norma di chiusura.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Italiano ed Europeo.